

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
DI INIZIATIVA POPOLARE**

**ATTUAZIONE, ESECUZIONE ED EFFETTIVITÀ
REGIONALE DEI TRATTATI SULLA SALUTE**



**CONSIGLIO REGIONALE
DEL VENETO**

Vidimazione digitale ai sensi dell'art.
20 del d.lgs. 82/2005 e dell'art. 3 del
DPCM 13/11/2014

Il dirigente delegato dal Presidente

Presentatore ufficiale:

Loris Palmerini, nato a Padova il 29 luglio 1968

Sostituti:

Raffaele Tortato, nato a Marcon (VE) il 26 agosto 1962
Francesca Senettin, nata a Cavalese (TN) il 6 aprile 1980

RELAZIONE

Grande scalpore mondiale ha destato alla fine del 2018 la notizia della nascita di due gemelle geneticamente modificate, ed ancora un altro bimbo è stato dichiarato in gestazione.

L'attuale tecnologia permette la modifica genetica degli embrioni, la loro clonazione, l'introduzione nel corpo umano di dispositivi che si agganciano e rilasciano sostanze a tempo (magari controllati da impulsi radio), sono già in uso microchip inseriti sotto pelle sfruttati per i controlli di sicurezza, e sono già in uso nanoparticelle in grado di interagire con il DNA, come presto saranno disponibili nanomacchine in grado di operare all'interno del corpo.

Sperimentazioni sul campo sono in corso per la marcatura individuale con nanoparticelle, e se certamente gli attuali pacemaker e stimolatori vari permettono la cura di alcune patologie, prestò sarà possibile anche potenziare l'essere umano oltre i propri limiti, non solo con arti artificiali, ma anche microchips neuronali e potenziamento genetico.

Se da una parte le tecnologie sopraddette sono già note al pubblico, è probabile che a livello militare ce ne siano di ancora più avanzate, e purtroppo presto saranno a disposizione anche dei sistemi antidemocratici, o di gruppi eversivi, come ipoteticamente disponibili pure ad apparati di governo deviati.

Senza ipotizzare che già oggi esistano i soldati riprodotti in serie, occorre prendere atto che questo improvviso e rapidissimo sviluppo della tecnologia ha superato in velocità la politica, le istituzioni e la legge, tanto che attualmente, seppure ci siano dei divieti, le sanzioni sono chiaramente inesistenti o inefficaci, tanto più se dovessero realizzarsi uno degli scenari più pericolosi.

La democrazia, perciò, debbono pensare a queste problematiche, o meglio, le persone che amano la libertà, se non vogliono correre il rischio di ritrovarsi, senza averci fatto caso, imprigionati in un controllo tecnologico e biologico senza precedenti, devono preoccuparsi di questi scenari possibili, tanto più che presto la tecnologia permetterà di "sterilizzare" ogni pensiero divergente perfino con un semplice click.

FINALITÀ

La presente proposta di legge non si pone l'obiettivo di risolvere la difficile tematica, ma di prendere atto che tale argomento è già stato affrontato e risolto da diversi trattati internazionali che possono essere attuati dalla Regione.

Succintamente tali trattati garantiscono non solo che nessun intervento sul corpo umano sia obbligatorio per legge, ma che nemmeno un intervento nel campo della salute possa essere effettuato senza consenso, perché se si nega il diritto al consenso si aprono le porte al controllo tecnologico del corpo e delle menti.

In particolare, i proponenti chiedono alla regione di farsi garante della piena ed intera attuazione, come previsto dalla Costituzione, della "Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina" del Consiglio d'Europa, a cui si è aggiunto il "Protocollo addizionale" riguardante il "divieto di clonazione di esseri umani" (entrambe interamente ratificate e rese esecutive con legge statale n.145 del 2001) e la Direttiva 2001/20/CE e le sue successive integrazioni, riguardanti la sperimentazione e la buona pratica medica.

Questi diritti, proprio perché "umani", sono inalienabili ed agiscono come limite giuridico di salvaguardia contro l'eventuale uso dittatoriale delle conoscenze e delle tecnologie nell'ambito della genetica e della epigenetica.

Il progetto di legge di iniziativa popolare chiama l'ente preposto per l'art. 117 della Costituzione (Le Regioni e le Province Autonome) alla attuazione dei trattati internazionali già ratificati e resi esecutivi. Per Costituzione "Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea" art.117 c.5 Costituzione.

Per l'art.117 c.6 Cost. "La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia."

Per l'art. 117 c.3 Cost "Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: [...] istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche [...]; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; [...] Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato."

Anche lo Statuto della Regione Veneto, afferma "La Regione opera per garantire e rendere effettivi i diritti inviolabili, i doveri e le libertà fondamentali dell'uomo, riconosciuti dalla Costituzione e dalle fonti del diritto europeo e internazionale."

(Art. 5 c. 1). Inoltre “La Regione promuove la cultura di pace, opera per la giustizia sociale, i diritti umani, il dialogo e la cooperazione tra i popoli.” (Art. 5 c. 7), e la Convenzione di Oviedo trova quotidiana applicazione nelle materie indicate.

Articolo 1

(Attuazione, esecuzione ed effettività regionale dei trattati sulla salute.)

1. Conformemente all’art.117 c.5 della Costituzione la Regione Veneto provvede all’attuazione, all’esecuzione e a rendere effettivi gli accordi internazionali e gli atti dell’Unione Europea riguardanti la salute, ed in particolare, per l’art.5 punto 1 dello Statuto, opera per garantire e rendere effettivi i diritti inviolabili, i doveri e le libertà fondamentali dell’uomo riguardanti la salute, specificatamente ma non esclusivamente la “Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina” denominata “Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina” fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997, nonché il “Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani”, entrambi ratificati e resi esecutivi dalla legge statale n° 145 del 28.3.2001, e la Direttiva 2001/20/CE e le successive modifiche.

Articolo 2

(Compiti della Giunta.)

1. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale emana tutti gli atti necessari per la piena ed intera attuazione ed esecuzione e per rendere effettivi gli accordi internazionali e gli atti di cui all’articolo precedente, e ne invia comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai dicasteri competenti.
2. La Giunta persegue in ogni sede la piena realizzazione degli scopi della presente legge.

Articolo 3

(Mezzi di tutela.)

1. Fatti salvi i mezzi ordinari di tutela, il Garante dei diritti della Persona della Regione è competente sulla violazione dei diritti attuati dall’articolo 1 e si adopera nella pienezza dei suoi poteri. Il Garante dei diritti della Persona risponde entro 30 giorni all’interpellante motivando i provvedimenti intrapresi od esclusi.

Articolo 4

(Clausola di neutralità finanziaria.)

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Articolo 5

(Entrata in vigore.)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Informativa trattamento dei dati personali – Proposta di legge di iniziativa popolare

Il Consiglio regionale del Veneto, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del Consiglio regionale, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Finalità del trattamento

I suoi dati personali verranno trattati ai fini dell’esame della proposta di legge di iniziativa popolare presentata ai sensi dell’art. 20 dello Statuto della Regione Veneto e degli artt. 44 e 46 del Regolamento interno del Consiglio regionale del Veneto e della L.r. n. 1/1973

3. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici coerenti con le finalità per cui sono stati conferiti e sono trattati con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili esterni o autorizzati del trattamento

I dati personali conferiti per le finalità di cui al punto 2 (Finalità del trattamento) sono conosciuti e trattati dai dipendenti del Consiglio regionale individuati quali persone autorizzate al trattamento. Possono venire a conoscenza dei suoi dati anche i componenti del Consiglio e della Giunta regionali e i componenti del Consiglio. Si evidenzia che tutti i dati trattati dal titolare sono comunicati, a loro richiesta, alle autorità giudiziarie competenti alla prevenzione e repressione dei reati come previsto dalla normativa europea e nazionale vigente.

5. Periodo di conservazione

I dati a lei riferiti saranno conservati illimitatamente.

6. Diritti dell’interessato

Per i dati raccolti direttamente dal Titolare del trattamento l’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai propri dati e la rettifica dei medesimi. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo in caso di trattamento dei dati non conforme alla disciplina del regolamento UE 679/2016, nonché del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101. Il modello è reso disponibile nella sezione privacy del Sito Web del consiglio regionale alla voce Diritti degli Utenti "interessati".

7. Contatti

- Titolare del trattamento: Consiglio Regionale del Veneto con sede a Venezia, Palazzo Ferro Fini, San Marco 2322, 30124 Venezia. PEC Protocollo@legalmail.com
- Delegato al Trattamento dei dati: Dirigente del Servizio Affari e Rapporti Istituzionali
- Responsabile della protezione dei dati: RPD@consiglioveneto.it